

### IN QUESTA EDIZIONE



1. La comunicazione telematica delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione entro il 7 settembre 2020
2. La comunicazione telematica delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro entro il 30 novembre 2021
3. La proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi che possono usufruire del superammortamento

**1**

### **La comunicazione telematica delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione entro il 7 settembre 2020**

Per tutti i soggetti IVA

Già nelle nostre precedenti newsletter abbiamo informato circa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Dpi), nonché circa il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Entrambi i crediti d'imposta sono rivolti a favorire la prevenzione/protezione dall'infezione da COVID-19. Al fine di accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di Dpi, è necessario di inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica entro il 7 settembre 2020, mediante il modello con le relative istruzioni di compilazione messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate e reperibile in internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-adequamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/modello-e-istruzioni>. L'invio telematico può essere effettuato in proprio (qualora il contribuente ha attivato il portale FISCONLINE) o tramite il nostro studio in veste di intermediario autorizzato (mediante il portale ENTRATEL); qualora verremo incaricati noi con l'effettuazione dell'invio telematico della predetta comunicazione, vi chiediamo di voler inviarci il modello cartaceo compilato e scansionato

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione\\_ambienti\\_sanificazione\\_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71) al consulente di riferimento del nostro studio al più tardi entro fine agosto 2020. A riguardo dell'indicazione delle spese che si prevedono di sostenere ancora fino al 31.12.2020, consigliamo di indicare un importo sufficiente in modo che questo sia ragionevolmente capiente a coprire tali spese.

L'effettivo ammontare percentuale spettante del credito d'imposta si saprà solamente dopo l'11 settembre 2020, una volta che l'Agenzia delle Entrate avrà rapportato le risorse disponibili al totale delle spese sostenute/preventivate.

Riassumiamo gli aspetti salienti a riguardo di questo credito d'imposta:

<b>Soggetti interessati</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
<b>Ammontare del credito</b>	Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di Euro 60.000. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
<b>Modalità di utilizzo</b>	Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;</li> <li>- in compensazione mediante il modello F24.</li> </ul>
<b>Possibilità di cessione del credito</b>	Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata (FISCONLINE/ENTRATEL).
<b>Tipologia delle spese ammesse</b>	a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera

	<p>b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese d'installazione;</p> <p>e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese d'installazione.</p>
<b>Tassazione del credito d'imposta</b>	<p>Il credito d'imposta non va tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP in capo al soggetto percipiente e pertanto si consiglia di contabilizzare il relativo ricavo su un apposito conto nel conto economico (p.e. "ricavi non tassabili").</p>

Facciamo presente che in sede di conversione in legge del "Decreto Rilancio", l'applicabilità del credito d'imposta di cui in oggetto è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrano nell'apposita banca dati delle strutture ricettive/immobili destinati alle locazioni brevi (ex art. 4, D.L. n. 50/2017) e, pertanto, in possesso del codice identificativo alfanumerico (ex art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34/2019) da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta/promozione dei servizi all'utenza.

**2**

## **La comunicazione telematica delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro entro il 30 novembre 2021**

Per tutti i soggetti IVA

---

Ai fini di accedere al credito d'imposta (60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica entro il 30 novembre 2021, mediante il modello con le relative istruzioni di compilazione di cui al precedente punto di questa newsletter.

In ogni caso questo credito d'imposta è utilizzabile solamente dal primo gennaio 2021 e, comunque, non prima di aver sostenuto le spese e che sia trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione. I soggetti beneficiari sono:

- le fondazioni e gli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore;
- gli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico, ovvero i seguenti soggetti:

<b>Codice attività</b>	<b>Descrizione</b>
551000	Alberghi

552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture

	artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

In considerazione del predetto futuro termine, per ora non approfondiamo ulteriormente questa tematica, ma la metodica di invio è uguale alla precedente tipologia di credito d'imposta.

### **3 La proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi che possono usufruire del superammortamento**

Per tutti i soggetti IVA

---

Il Decreto Rilancio ha prorogato il termine di consegna dei beni strumentali nuovi che possono usufruire del superammortamento: infatti i beni strumentali nuovi suscettibili di usufruire del superammortamento, con ordine accettato e acconto versato entro il 31 dicembre 2019, usufruiscono della maggiore deduzione se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 30 giugno 2020. Se nel 2019 non si è proceduto a tali due adempimenti di cui prima, l'acquisto del bene strumentale nuovo si considera avvenuto nel 2020 e quindi scatterà il credito d'imposta del 6%. Ricordiamo ancora una volta che dal 2020 nelle fatture relative si dovrà richiedere ai propri fornitori di riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame (tale indicazione potrebbe essere la seguente: "Trattasi di beni strumentali per l'acquirente per i quali il medesimo applicherà il credito d'imposta ex Art. 1, commi 184-197, Legge 160/2019"). Parecchi fornitori già espongono tale annotazione, o annotazione simile, sulle fatture da questi emesse.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

